



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 12 del 16/02/2017

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI AD USO PUBBLICO SU AREA PRIVATA IN CASALGRANDE ALTO VIA STATUTARIA IN ADEMPIMENTO ALLA CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA N. 28 DEL 15/02/2001 ED ALLA SENTENZA TAR PARMA N. 503/10.

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **sedici** del mese di **febbraio** alle ore **16:00** nella residenza municipale, si è riunita la Giunta comunale.

Risultano presenti:

VACCARI ALBERTO	Sindaco	Presente
CASSINADRI MARCO	Assessore	Assente
BLENGERI GRAZIELLA	Assessore	Assente
GROSSI MASSIMILIANO	Assessore	Presente
TAGLINI SILVIA	Assessore	Presente
BENEVENTI MILENA	Assessore	Presente

Assiste il Segretario BININI EMILIO.

IL Sindaco VACCARI ALBERTO constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Oggetto: APPROVAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI AD USO PUBBLICO SU AREA PRIVATA IN CASALGRANDE ALTO VIA STATUTARIA IN ADEMPIMENTO ALLA CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA N. 28 DEL 15/02/2001 ED ALLA SENTENZA TAR PARMA N. 503/10

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la sentenza n. 503/10 Reg. Sen. resa in data 24/11/2010 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna - Sezione Staccata di Parma (Sezione Prima) nel ricorso rubricato al n. 276/2004 Reg. Ric. proposto dal Comune di Casalgrande contro Campioli Ivan Sandro e Italcasa Costruzioni Edili s.r.l., di Campioli Rossano e Giovannini Maria Pia e nei confronti di Condominio Il Castello, Bioli Antonella, Gibertini Giorgio, Giovanelli Alberto, Giovanelli Carla, Mareggini Nadia, Valentini Andrea e Longagnani Elisabetta, mediante la quale il Tribunale Amministrativo ha così deciso: "...pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, così provvede: - accoglie la domanda di adempimento dell'obbligazione avente ad oggetto la costruzione delle aree di parcheggio privato ad uso pubblico della superficie di mq. 232,70 sul terreno censito al foglio n. 23 mapp. n. 758 del territorio del Comune di Casalgrande (come da tavola/planimetria richiamata dalla concessione edilizia in sanatoria n. 28 del 15 febbraio 2001), con conseguente accertamento del diritto dell'Amministrazione comunale all'esecuzione della relativa prestazione e conseguente condanna dei Sigg. Ivan Sandro Campioli, Rossano Campioli e Maria Pia Giovannini a provvedervi: - dispone, ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., la costituzione sulla stessa area di una servitù ad uso pubblico. Condanna, in solido, la Italcasa Costruzioni Edili s.r.l. e i Sigg. Ivan Sandro Campioli, Rossano Campioli e Maria Pia Giovannini al pagamento delle spese di lite, nella misura complessiva di Euro 2.000,00 (duemila/00) – oltre agli accessori di legge -, con rifusione del contributo unificato pari a Euro 310,00 (trecentodieci/00) ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa";

Considerato che:

- in conformità a quanto sostenuto dalla difesa Campioli Ivan Sandro e Italcasa Costruzioni Edili s.r.l., di Campioli Rossano e Giovannini Maria Pia, il TAR, con sentenza n. 47/2015 R.P.C. ha statuito: "L'amministrazione è, infatti, dotata del generale potere di autotutela riconosciute dall'art. 21 ter Legge n. 241/1990, a tenore del quale "Nei casi e con le modalità stabiliti dalla legge, le pubbliche amministrazioni possono imporre coattivamente l'adempimento degli obblighi nei loro confronti. Qualora l'interessato non ottemperi, le pubbliche amministrazioni, previa diffida, possono provvedere all'esecuzione coattiva nelle ipotesi e secondo le modalità previste dalla legge". Invero l'adempimento delle obbligazioni di fare, poste a carico del privato dalla sentenza, può essere conseguito dall'amministrazione mediante l'esplicazione del potere ad essa attribuito di incidere sulla sfera del privato: potere che comprende la possibilità, in caso di inadempimento, di procedere all'esecuzione diretta della prestazione fungibile di fare, mediante la procedura di esecuzione in danno (cfr. Cass., sez. III, 25 maggio 2007, n. 12231). In tal caso l'obbligazione di fare posta a carico del privato si converte nell'obbligazione di rimborsare all'amministrazione le spese sostenute per l'esercizio del potere sostitutivo conseguente all'inerzia dell'obbligato. Per quanto precede il ricorso va dichiarato



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

inammissibile";

- in data 12/05/2015 prot. 8096 è stata inoltrata "comunicazione di avvio del procedimento di imposizione coattiva di obblighi fare e contestuale diffida ai sensi degli articoli 7, 8 e 21 ter legge 7 agosto 1990 n.241" a Campioli Ivan Sandro, Campioli Rossano, Italcasa Costruzioni Edili Srl in merito all'adempimento dell'obbligazione circa la costruzione delle aree di parcheggio privato ad uso pubblico di cui alle sentenze sopra richiamate;

- nella stessa è stato comunicato che decorsi giorni 60 (sessanta) dalla data di ricezione della Comunicazione di avvio del procedimento, l'Amministrazione avrebbe dato corso alle attività di progettazione, e successive tutte necessarie ed opportune per dare esecuzione alla richiamata decisione del TAR sentenza n.47/2015;

- alla comunicazione e diffida in data 12/05/2015 prot. 8096, circa la costruzione delle aree di parcheggio privato ad uso pubblico di cui alle sentenze sopra richiamate, non si è avuto riscontro da parte di Campioli Ivan Sandro, Campioli Rossano, Italcasa Costruzioni Edili Srl;

- a seguito dell'inerzia di Campioli Ivan Sandro, Campioli Rossano e Italcasa Costruzioni Edili Srl, l'Amministrazione Comunale ha proceduto con determinazione n° 440 del 13/10/2015 ad affidare l'incarico di progettazione, direzione lavori, sicurezza, rilievi, restituzione grafica mediante GPS e picchettamento dei confini, contabilità e regolare esecuzione, dei lavori relativi a parcheggi di cui all'oggetto, allo Studio Tecnico Geom. Carnevali Simone;

Vista la documentazione tecnica relativa allo Studio Fattibilità presentato in data 30/12/2016 prot. 21377 dal Geom Carnevali Simone composto da:

Relazione

Tav 1 Inquadramento

Tav 2 Piante-Rilevato scala 1:100

Tav 3 Piante Progetto scala 1:100

Tav 4 Sovrapposizione scala 1:100

Tav 5 Segnaletica Linee Tecnologiche scala 1:100

Computo Metrico

Elenco Prezzi

che preventiva una spesa per la sola esecuzione dei lavori di euro 26,947,12, di cui euro 1,000,00 per oneri della sicurezza, oltre spese tecniche, amministrative, IVA, ecc. da definirsi specificatamente in sede di progettazione definitiva / esecutiva, agli atti presso il Servizio LL.PP.;

Ritenuto il progetto meritevole di approvazione;

Visto il Decreto Legislativo n. 50/2016;

Visto l'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi Comunali, nel testo attuale;

Visto il parere favorevole del responsabile del 3° settore "pianificazione territoriale" Arch. Giuliano Barbieri in merito alle norme urbanistiche del 08/02/2017 prot. 2349;



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Preso atto che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli artt. 49 comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000, il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Ritenuta la propria competenza in materia art. 48 del Dlgs 18/08/2000 n. 267;

All'unanimità dei voti espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1) Di approvare lo STUDIO DI FATTIBILITA' agli atti presso il Servizio LL.PP., presentato in data 30/12/2016 prot. 21377 dal Geom Carnevali Simone di cui in narrativa, relativo alla costruzione di aree di parcheggio privato ad uso pubblico in Casalgrande Alto Via Statutaria, da realizzarsi in danno a carico di Campioli Ivan Sandro, Campioli Rossano, Italcasa Costruzioni Edili Srl, per dare esecuzione alle richiamate decisioni del TAR sentenze n. 503/2010 e n. 47/2015;

2) Di dare atto che al termine del procedimento l'Amministrazione provvederà a rivalersi nei confronti di Campioli Ivan Sandro, Campioli Rossano ed Italcasa Costruzioni Edili Srl di tutte le spese sostenute a seguito dell'esecuzione diretta (mediante la procedura dell'esecuzione in danno) della prestazione fungibile di facere posta in carico ai predetti soggetti dalla sentenza n. 503/10 del T.A.R. per l'Emilia Romagna - Sezione di Parma;

3) Di trasmettere il progetto di che trattasi a Campioli Ivan Sandro, Campioli Rossano ed Italcasa Costruzioni Edili Srl;

4) Di dare atto, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal DL. 174/2012 convertito nella L. 213/2012, della regolarità e della correttezza amministrativa del presente atto.

5) Di ottemperare all'obbligo imposto dal D.Lgs. n. 33/2013, art. 23, disponendo la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Casalgrande nella sezione denominata "Amministrazione trasparente".



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL Sindaco
VACCARI ALBERTO

IL Segretario
BININI EMILIO